

**Valore economico e sociale dei manufatti tessili:  
il caso di Siena (1250-330)**

di Marco Giacchetto

Reti Medievali Rivista, 24, 1 (2023)

*<<http://www.retimedievali.it>>*



**Valore e valori della moda:  
produzione, consumo e circolazione  
dell'abbigliamento fra XIII e XIV secolo**

a cura di Elisa Tosi Brandi

Firenze University Press



Reti Medievali Rivista, 24, 1 (2023)

<<http://rivista.retimedievali.it>>

*Valore e valori della moda:  
produzione, consumo e circolazione  
dell'abbigliamento fra XIII e XIV secolo,*  
a cura di Elisa Tosi Brandi

ISSN 1593-2214

DOI: 10.6093/1593-2214/9995

## **Valore economico e sociale dei manufatti tessili: il caso di Siena (1250-330)**

di Marco Giacchetto

L'analisi delle tipologie tessili realizzate in lana e in seta a Siena tra la seconda metà del Duecento e la prima del Trecento consente di verificare l'esistenza di un rapporto tra valore economico e valore sociale degli indumenti. Partendo dallo studio della normativa suntuaria e la sua evoluzione, l'accesso di strati sociali meno agiati a stoffe dapprima di uso esclusivo delle élite viene messo in relazione con l'effettivo valore economico dei tessuti. Ciò consente di dimostrare che fibre comunemente ritenute 'di lusso' come la seta furono più economiche di altre considerate solitamente di minor valore. Furono le caratteristiche tecniche dei tessuti a fare la differenza. Per una serie di dinamiche economico-produttive, più o meno protezioniste a seconda delle fasi, la legislazione senese fu molto attenta alla tipologia delle stoffe che era consentito adoperare per la realizzazione di particolari indumenti o manufatti, tanto che ci si preoccupò più di regolamentare la materialità dei tessuti adoperati che la foggia delle vesti.

This paper examines the relations between the economic and social value of clothes in Siena between the second half of the 13<sup>th</sup> and the first of the 14<sup>th</sup> century through the analysis of fabrics, especially wool and silk. The analysis starts from the study of sumptuary legislation and its evolution by comparing the economic value of fabrics hitherto purchased only by the élite, with the purchase of these fabrics by the less wealthy. This method allows us to demonstrate how some fabrics considered as luxurious, such as silk, were cheaper than others. This issue was deeply felt in Siena due to economic-productive dynamics. For this reason, public legislation was more concerned with regulating the materiality of the fabrics used rather than the shape of clothing/shape of clothes.

Medioevo, secoli XIII-XIV, Siena, economia, abbigliamento, leggi suntuarie, valore.

Middle Ages, 13<sup>th</sup>-14<sup>th</sup> centuries, Siena, economy, clothing, sumptuary laws, value.

Le tipologie tessili adoperate nella realizzazione di indumenti a Siena tra la seconda metà del Duecento e il primo trentennio del Trecento possono essere ben comprese solo se contestualizzate nella fisionomia politico-sociale della città. L'arco cronologico considerato è infatti ricco di trasformazioni sul piano istituzionale e ciò aiuta a rilevare significativi mutamenti anche nelle tipologie tessili che potevano essere utilizzate, acquistate e mostrate in questa città toscana.<sup>1</sup>

Siena visse allora senza dubbio uno dei periodi più importanti della sua storia. La scomparsa di Manfredi e Corradino di Svevia e la battaglia di Colle Val d'Elsa nel 1269 permisero il rientro in città della parte guelfa e il conseguenziale esodo di quella ghibellina, provocando l'alterazione del sistema di governo e l'introduzione di leggi antimagnatizie (1277) che non rappresentarono fino in fondo un rinnovamento della partecipazione politica ma soprattutto una trasformazione del gruppo dirigente detentore del potere.<sup>2</sup> Dopo una fase transitoria seguente la fine del governo ghibellino (1234-70) i senesi vissero un lungo periodo di stabilità istituzionale della durata di circa sessantacinque anni. In questo periodo, il governo detto dei Nove (1287-355) – filoangioino, filopapale anche se di un “guelfismo temperato”<sup>3</sup> – caratterizzò fortemente in senso mercantile la società e l'economia di un centro che a metà Quattrocento era ancora definito la “seconda città di Toscana”, tra le più piccole potenze italiane.<sup>4</sup> Tale governo, composto da esponenti del ceto medio, ebbe il programma di allontanare dal potere sia il ceto magnatizio sia quello della gente minuta e degli artigiani di livello più basso. Tuttavia, i “mercanti... de la meça gente”<sup>5</sup> alla guida della città dovettero affrontare numerose sfide, tra cui il tramonto della dimensione internazionale delle società bancarie senesi e la peste di metà Trecento, che contribuirono alla fine di quella duratura esperienza di governo. Il contesto storico appena esposto consente di illustrare come si sviluppò e di che tipo fu il rapporto tra valore sociale e valore economico di diverse stoffe, in particolare lana e seta, e come questo rispecchiò mutamenti socioeconomici di più ampio respiro.<sup>6</sup>

La scelta di concentrarsi sulla materialità dei tessuti è dovuta principalmente alla tipologia di fonti documentarie consultate durante lo studio, fra cui va citata in primo luogo la normativa suntuaria, ben studiata negli ultimi

<sup>1</sup> Tutti i documenti inediti citati sono conservati presso l'Archivio di Stato di Siena.

<sup>2</sup> Mucciarelli, “Il governo dei mercanti,” 95-7.

<sup>3</sup> Cherubini, “I mercanti e il potere,” 183.

<sup>4</sup> Cherubini, 173. Per avere un quadro generale del periodo in questione, senza pretese d'esautività, si veda Bowsky, *Un Comune italiano*, 107; *Il Costituto del Comune*, 535; Raveggi, “Il governo dei Nove,” 37-49; Cardini, Cassandro, Cherubini, Pinto e Tangheroni, *Banchieri e Mercanti di Siena* e il recente Piccinni, *Operazione Buon Governo*.

<sup>5</sup> Bowsky, *Un Comune italiano*, 107.

<sup>6</sup> Sulla costruzione sociale dei valori economici a partire dal significato assunto dal rapporto fra possesso dei beni e ruolo delle persone si segnala *Valore delle cose*, sebbene relativo a un arco cronologico ben più ampio del presente lavoro.

decenni e in grado di rivelarci il valore sociale dei beni.<sup>7</sup> La legislazione suntuaria senese, nell'arco di tre secoli (XIII-XV), si occupò primariamente del tipo di stoffa adoperabile dai diversi ceti sociali, regolamentata quasi sempre in concomitanza con dinamiche di tipo economico-produttivo, come cercherò di dimostrare. A Siena, infatti, tale normativa si sviluppò in relazione al rapporto che si venne a instaurare tra le esigenze del ceto imprenditoriale cittadino e quello dei magnati, entrambi pienamente coinvolti a diversi livelli e cronologie nella gestione statale. Per tali ragioni il metodo adottato sarà quello che dal particolare conduce al generale e non viceversa. Non bisogna infatti dimenticare che, per quanto la loro diffusione sia un fenomeno globale, presente anche al di fuori del contesto europeo, le leggi suntuarie vennero promulgate all'interno di specifici luoghi e con fini precisi.<sup>8</sup>

È infatti noto che la legislazione suntuaria riflette come uno 'specchio' le diverse società del tempo e come un 'prisma' consente di amplificare le letture possibili grazie a differenti approcci.<sup>9</sup> Maria Giuseppina Muzzarelli nelle sue più recenti ricerche, oltre a ricostruire il ruolo svolto dalle leggi suntuarie all'interno del più ampio e aggiornato panorama storiografico,<sup>10</sup> ha identificato otto percorsi, tra loro intrecciati e per nulla isolati, battuti dagli studiosi a partire dalla seconda metà dell'Ottocento.<sup>11</sup> Se si guarda a questa sistematizzazione la realtà senese, a partire dagli scopi politici e le ragioni economiche che ispirarono i legislatori del tempo, permette di arricchire la storia dei consumi, individuando l'eventuale esistenza e tipologia di contrasti in essere tra la normativa suntuaria e gli interessi economici di componenti rilevanti della società. Infatti, nonostante la legislazione suntuaria sia stata oggetto di numerosi studi, restano ancora da comprendere appieno le motivazioni economiche sottese a tali leggi. Due elementi sembrano stare alla base di questo tipo di normativa: la tutela dei patrimoni privati in supporto dei mercati interni e scopi di carattere morale e sociale.<sup>12</sup> Tuttavia, le ragioni economiche

<sup>7</sup> La più recente sintesi bibliografica, arricchita da nuovi contributi, si trova in *La legislazione suntuaria*, alla quale rimandiamo per approfondire il tema. Tale lavoro ha raccolto gran parte delle trascrizioni di fonti edite e inedite in un CD allegato al volume (*Ceppari Documenti I*). Per quanto il presente lavoro abbia lavorato esclusivamente su fonti originali, conservate presso l'Archivio di Stato di Siena, ogni riferimento a documentazione si riferirà al detto lavoro.

<sup>8</sup> A tal proposito si veda il lavoro *Right to Dress* in cui si propone di leggere la legislazione suntuaria come un fenomeno globale.

<sup>9</sup> Muzzarelli, "Una società nello specchio," 17-8; Franceschi, "La normativa suntuaria," 166; Riello e Rublack, "Introduction", 5.

<sup>10</sup> Muzzarelli, *Le regole del lusso*, 47-52, in cui si riprende Muzzarelli, "La legislazione suntuaria."

<sup>11</sup> Muzzarelli, "Un secolo (e passa)," 13-29. La bibliografia sul tema in Italia e all'estero può vantare numerosi studi che hanno affrontato domande tradizionali e nuove in tempi e modi differenti. È impossibile in questa sede dare contezza di una così vasta letteratura e, pertanto, oltre a *Disciplinare il lusso*, rimando ai lavori citati nelle note in Muzzarelli, "Un secolo (e passa)," 13-29; Muzzarelli, *Le regole del lusso*, in particolare le note 68-85 e Muzzarelli, "Vesti e società," 145-6.

<sup>12</sup> Maria Giuseppina Muzzarelli ha sottolineato come sul primo punto si siano preoccupati più i legislatori delle grandi città mentre sul secondo quelli dei centri minori (Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze*, 16).

celano una profonda contraddizione dovuta in primo luogo alla privazione dei vantaggi dei produttori e mercanti in favore delle varie necessità ricercate dalle autorità cittadine.<sup>13</sup> “La logica economica della limitazione della spesa dei privati sembrava infatti non contemplare gli effetti negativi che la compressione della domanda aveva su alcune attività produttive”.<sup>14</sup> In verità, a oggi si sconosce il danno realmente arrecato ai produttori da questo tipo di norme.<sup>15</sup> Dal punto di vista della domanda “resta la necessità di chiarire quali erano i consumi che le leggi consentivano ai diversi gruppi e quali le capacità economiche dimostrabili delle diverse categorie sociali. Resta da precisare il probabile costo delle vesti indicate e capire chi se le poteva effettivamente permettere”.<sup>16</sup>

Il presente lavoro, quindi, tenta di dare un contributo in questa direzione, provando a rispondere a queste domande attraverso la documentazione senese. Tuttavia, per indagare le leggi suntuarie in questa prospettiva è necessario integrarle con documentazione di tutt’altro genere. La contabilità comunale prodotta dalla Biccherna, la più grande magistratura finanziaria cittadina, consente di ricavare importanti informazioni sul valore economico di manufatti e prestazioni.<sup>17</sup> Questa, a sua volta, è stata arricchita da fonti di natura privata come, per esempio, esecuzioni testamentarie rendicontate dai fedecommissari, rendicontazioni dei tutori affidati ai pupilli – diversi dagli inventari che spesso tacciono sul valore dei vestimenti – e altri dati utili raccolti nella documentazione senese nel corso delle mie ricerche.<sup>18</sup> I valori economici così ricavati e il valore sociale desunto dalla normativa suntuaria saranno quindi confrontati a salari giornalieri e prestazioni d’opera, oltre che ad altri beni di diversa natura, per stabilire relazioni in forma di comparazione e meglio cogliere l’entità di tali cifre.

<sup>13</sup> Muzzarelli, “Un secolo (e passa),” 17.

<sup>14</sup> Franceschi, “La normativa suntuaria,” 171.

<sup>15</sup> Franceschi, 172.

<sup>16</sup> Muzzarelli, “Un secolo (e passa),” 22.

<sup>17</sup> Per un inquadramento di questa importante magistratura si veda *Archivio di Stato* e quanto analizzato in Bowsky, *Le finanze del Comune*, 1-20.

<sup>18</sup> I dati sul valore economico dei beni materiali e immateriali di seguito esposti sono stati estratti da un database realizzato durante la ricerca dottorale, in cui sono stati raccolti un migliaio circa di registrazioni nell’arco temporale in oggetto. Il presente lavoro è accompagnato da alcuni grafici in cui il sistema di conto dell’epoca riportato nel testo (basato a Siena sulla *lira*, suddivisa in 20 *soldi*, ciascuno dei quali a sua volta ripartito in 12 *denari*) è stato trasformato artificialmente in “lire decimali” per facilitare il confronto e cogliere meglio i diversi valori. Inoltre, il lettore è avvisato che per un’economia dello spazio e per maggior chiarezza sono stati rappresentati solamente alcuni dati presenti nel database. Diversamente ne risulterebbero grafici ripetitivi simili al grafico 4. In altre parole, i valori economici riportati non sono dati estrapolati da fonti distanti cronologicamente tra loro ma il frutto di una selezione funzionale all’analisi che tiene conto però delle variazioni temporali. Infatti, per ogni fibra tessile è possibile usufruire per Siena dei costi unitari delle stoffe per tutti i secoli XIII-XV (Giacchetto, “Siena città manifatturiera,” 52-4, 204, 437, 721, 767). All’interno del presente lavoro è stato riportato solamente un segmento dell’andamento dei prezzi dello *zendado* sul mercato senese (grafico 7).

1. *Il reciproco condizionamento tra leggi suntuarie e settore produttivo*

Come in altre città del tempo, a Siena alcuni aspetti dell'abbigliamento furono regolamentati per legge. Una norma del 1274 prevedeva che le donne non potessero adoperare per la veste di sotto e quella di sopra, dette rispettivamente "gonnella" e "guarnacca", più di diciotto braccia di panno *scarlatto* o "francesco", cioè panni d'importazione realizzati con lana inglese.<sup>19</sup> Per l'intera "robba", cioè quell'insieme di indumenti comprendente le due suddette vesti più il mantello, non più di 24 braccia.<sup>20</sup> Nella seconda metà del Duecento 18 braccia di *scarlatto* "francesco" venivano vendute a Siena all'incirca a poco più di 38 lire, ossia circa 2 lire il braccio.<sup>21</sup> Chi avesse voluto utilizzare del *pannolano* bruno locale avrebbe speso complessivamente, per le 18 braccia, poco meno di 12 lire<sup>22</sup> mentre per del *pannolino* poco più di 2 lire e mezzo.<sup>23</sup> Con il denaro speso per acquistare il panno "francesco" necessario a vestire una persona con *gonnella* e *guarnacca* si poteva comperare panno bruno per vestire 3 persone o *pannolino* per 40 individui.

Il grafico 1 permette di cogliere l'entità di tali cifre.<sup>24</sup> Un braccio di panno *scarlatto* non era comparabile ad altri panni di lana o lino né allo *zendado*, ossia il tessuto di seta più semplice al tempo esistente. Con il ricavato ottenuto dalla sua vendita era possibile pagare a Siena quasi tre mensilità del canone di locazione di un fondaco di mercanti. Entrando nel merito del quantitativo proposto per legge (grafico 2),<sup>25</sup> considerando il medesimo fondaco, il costo di una "robba" realizzata con panno *scarlatto* equivaleva a più di cinque anni d'affitto ed era superiore al valore di un ronzino. Per poter ricavare il denaro necessario, un *maestro di pietra* avrebbe dovuto lavorare 295 giorni, un imbianchino tingeggiare circa 17 fondachi, una *lavandaia* lavare 171 paia di lenzuola mentre un vetturale trasportare 205 pezze di panno da Pisa a Siena. Inoltre, paragonando le varie fibre tessili, è interessante notare come chi avesse voluto paradossalmente ricoprirsi di seta realizzando un'intera "robba" di

<sup>19</sup> Lo *scarlatto*, realizzato con il *kermes*, era il colore più caro in assoluto: si veda a riguardo Munro, "The Medieval Scarlet;" Hoshino, "La tintura di grana;" Harsch, "La teinture," 52-7. Le misure lineari delle stoffe erano fondate sul braccio (m 0,5956), e sui suoi multipli ossia il passetto (2 braccia) e la canna (4 braccia) (*Tavole di ragguaglio; Tavole di riduzione; Weber, Ragguaglio delle nuove monete; Martini, Manuale di metrologia*, 206, 737).

<sup>20</sup> In altre parole, non più di 4,76 metri per la *gonnella*, 5,95 metri per la *guarnacca* e 3,57 metri per il *mantello*, per un totale di 14,29 metri di stoffa (Ceppari Ridolfi, "Documenti I," 33).

<sup>21</sup> Astuti, *Il Libro dell'entrata*, 2.


<sup>22</sup> Astuti, 4.

<sup>23</sup> *Diplomatico*, Archivio generale, 1270 dicembre 16.


<sup>24</sup> Fonti: *Biccherna*, 77, cc. 23r, 27r; *Diplomatico*, Archivio generale, 1270 dicembre 16; Astuti, *Il Libro dell'entrata*, 2, 4, 262, 268, 270, 284; *Biccherna*, 65, c. 31v; *Diplomatico*, Archivio generale, 1272 dicembre 22; *Casa della Misericordia*, 33, c. 86r.

<sup>25</sup> Fonti: Fonti: Astuti, *Il Libro dell'entrata*, 2, 4, 270, 284, 261-5, 268, 380; *Biccherna*, 65, c. 31v; *Diplomatico*, Archivio generale, 1272 dicembre 22; *Casa della Misericordia*, 33, c. 86r; *Biccherna*, 77, cc. 23r, 27r; *Diplomatico*, Archivio generale, 1270 dicembre 16.

**Grafico 1 – Confronto costo di diverse stoffe «il braccio» con altri beni**



**Grafico 2 – Confronto costo di 24 braccia di diverse stoffe con altri beni**



*zendado* avrebbe speso meno rispetto a del *pannolano scarlatto*.<sup>26</sup> Si trattava perciò – e questo non stupisce affatto – di panni di lana con un costo elevato, certamente non alla portata di chiunque. Incuriosisce invece un po' di più il fatto che alcuni tessuti di seta erano economicamente al di sotto di quelli di lana.

<sup>26</sup> Si tratta di un esempio paradossale in quanto la leggerezza dello *zendado* faceva sì che questo fosse indicato più per foderare le vesti che per la realizzazione di indumenti. Gli esempi sono numerosi e mi permetto di citare solo il caso di un "argaldo", ossia una sorta di *mantello*, acquistato nel 1278 munito in un secondo momento di una fodera di *zendado* (Astuti, *Il Libro dell'entrata*, 348).

Il limite di 24 braccia venne rinnovato ripetutamente salvo sparire nello “Statuto del Buongoverno” elaborato nel 1324 ed entrato in vigore nel 1344.<sup>27</sup> Nel 1296, in verità, venne aggiunto che chi avesse voluto adoperare le *saie* di Caen, o altri panni della medesima altezza,<sup>28</sup> avrebbe potuto utilizzare per la “robba” ben 34 braccia.<sup>29</sup> Tale eccezione fu verosimilmente introdotta per andare incontro a esigenze di natura sartoriale, essendo l’altezza della stoffa una variabile fondamentale durante l’esecuzione del taglio. La maggior quantità di braccia da potersi utilizzare era quindi una compensazione al minor quantitativo di stoffa determinata dalla larghezza di quel tipo di stoffe. In altre parole, il Comune stava legiferando non in generale sul quantitativo di stoffa da potersi utilizzare nelle vesti al fine di regolamentare sprechi o la vita sociale – tant’è che all’infuori dello *scarlatto* e dei “franceschi” chiunque teoricamente poteva utilizzare più del quantitativo deciso, foss’anche seta – ma piuttosto sul consumo dei prodotti oggetto della norma, a fronte, forse, di un’offerta inferiore alla domanda. Quest’ultima era costituita esclusivamente dall’*élite* cittadina, visto che la cifra necessaria all’acquisto delle anzidette 24 braccia superava il valore della maggior parte delle abitazioni della gente comune.<sup>30</sup> Per comprendere a pieno queste norme è fondamentale quindi chiarire cosa spinse i legislatori senesi dell’epoca ad approvare l’introduzione di un limite massimo di stoffa adoperabile solo per particolari tipi di panno. È difficile pensare che a Siena il governo dei Nove, costituito dal ceto medio di impronta mercantile, promulgasse leggi suntuarie in contrasto ai propri interessi commerciali. Non si spiegherebbe infatti l’assenza di tale divieto nella normativa comunale del secondo quarto del Trecento, ossia mentre era ancora in piedi il governo dei Nove, portato avanti, invero, dalle successive generazioni eredi del medesimo sistema valoriale del gruppo originario di riferimento.<sup>31</sup>

Se si allarga il quadro e si guarda al mondo della produzione, in particolare all’andamento della manifattura laniera cittadina, è facile spiegare tale assenza. A partire dal 1334, infatti, il Comune in accordo con l’Arte della Lana aveva adottato una rigida politica protezionistica estromettendo dalla giurisdizione senese tutti i panni forestieri fatta eccezione per quelli oltremontani, con particolare riferimento a quelli del regno di Francia. Questo perché la manifattura laniera cittadina aveva investito ingenti risorse nel miglioramento dei panni senesi attraverso l’adozione di lane inglesi, in risposta alla

<sup>27</sup> Per questa fonte si veda Capelli e Giorgi, “Gli statuti del Comune” e Capelli e Giorgi, “Dulce compendium claro.”

<sup>28</sup> Tale termine nel linguaggio tecnico fa riferimento alla larghezza della stoffa, cioè alla distanza tra le due cimose laterali. Per le caratteristiche di queste stoffe forestiere si veda Cardon, *La draperie au Moyen Âge*, 349-51.

<sup>29</sup> Ceppari Ridolfi, “Documenti I,” 42.

<sup>30</sup> La documentazione dalla quale è possibile ricavare questi dati è numerosa. Per la fine del XIII secolo, a titolo meramente esemplificativo, è possibile citare *Gabella*, 34, cc. 16v, 61r, 67v, 73v, 104v, 125r, 160r-v, 176r, 179v, 185r, 197v, dove vengono riportati atti di vendita di abitazioni comprese tra le 33 e le 150 lire.

<sup>31</sup> Piccinni, *Operazione Buon Governo*, 36.



recente crisi industriale delle Fiandre.<sup>32</sup> Porre limiti al consumo di panni che si volevano produrre in città non era quindi più vantaggioso, soprattutto se si considera che nell'ultimo decennio della prima metà del Trecento la città soffrì un crollo generale dei consumi. Ciò almeno è quanto emerge da una proposta di delibera discussa presso il Consiglio generale del Comune, con la quale venne delineata una fase di decadenza che colpiva consumatori e uomini d'affari, strozzati dagli usurai. La diffusione della povertà venne attribuita quindi al "crollo dei consumi che danneggiava i mercanti sottraendo capitali alla circolazione".<sup>33</sup> Viceversa, si può ipotizzare che nella seconda metà del Duecento il limite di braccia venne introdotto al fine di garantire ai mercanti locali la possibilità di vendere i propri prodotti, autoctoni o d'importazione, senza che tale domanda venisse in parte soddisfatta da forestieri – con effetti negativi sulla bilancia dei pagamenti – e, al tempo stesso, in caso di penuria, l'insorgere inevitabile di conflitti in seno al ceto magnatizio, principale consumatore di tali beni.

## 2. *Il disciplinamento delle vesti*

Cominceremo adesso ad analizzare la legislazione suntuaria confrontando il valore economico di determinati tessuti con altri beni e servizi, al fine di rilevare quali furono i vestimenti regolamentati rilevanti sul piano economico o su quello identitario. L'introduzione da parte del Comune dell'anzidetto limite di stoffa adoperabile era certamente una novità se consideriamo che prima della seconda metà del Duecento ci si era limitati a vietare solamente l'eccessiva lunghezza delle vesti femminili. Nel 1250, infatti, era vigente una legge che vietava alle donne di avere uno strascico superiore ai 15 cm.<sup>34</sup> Tuttavia, tale divieto riguardava generalmente le vesti e non solamente i panni *scarlatti* o "franceschi". Si potevano indossare e realizzare quindi indumenti con qualsiasi quantità di stoffa a condizione che lo strascico non toccasse terra, rivelando – in questo caso sì – la volontà di far rispettare un certo decoro nell'utilizzo degli abiti. Si tratta di una sottigliezza non di poco conto. Un caso interessante, benché molto più tardo, dimostra come tali disposizioni potessero essere aggirate grazie a piccoli espedienti. Nel 1473 la moglie di un *pizzicaiolo*, Minoccia, venne condannata per essere entrata in una chiesa indossando uno strascico più lungo del consentito. Il marito in sua difesa sostenne che, esattamente come erano solite fare le altre donne, la moglie, solle-

<sup>32</sup> *Consiglio Generale*, 116, cc. 74r-75r, 1334 dicembre 20. Si veda a tal proposito Bowsky, *Un Comune italiano*, 309, nota 112 i cui esiti sono adesso rielaborati in Giacchetto, "Siena città manifatturiera," 184-86. Tale fenomeno non è esclusivo di Siena ma comune ad altri centri manifatturieri lanieri: Hoshino, *L'Arte della lana*, 138-45.

<sup>33</sup> Piccinni, *Operazione Buon Governo*, 35. Per queste dinamiche e per un'analisi del documento in questione si veda Piccinni, "Il sistema senese."

<sup>34</sup> Ceppari Ridolfi, "Documenti I," 14.

vando parte della veste con le mani e agganciandola a un piccolo uncino posto nella parte laterale della tunica, a causa di un momento di distrazione, aveva fatto toccare terra al proprio strascico per qualche passo. Egli, accortosene, sollevandolo da terra lo aveva posto sul braccio di lei così come era costume.<sup>35</sup> Non sappiamo come finì la causa poiché non conosciamo l'esito del ricorso presentato dal marito. Quel che preme però sottolineare in questa sede è che il reato ascritto non fu quello di aver indossato un abito eccessivamente lungo, il cui strascico poteva essere artificialmente ridotto grazie all'ausilio di spille e fermagli, bensì quello di averlo trascinato per terra, anche se per pochi passi. Il problema non fu quindi la foggia o la quantità di stoffa utilizzata ma piuttosto il modo in cui l'abito venne indossato. Viceversa, come abbiamo visto, nella seconda metà del Duecento la questione era concentrata su quanta stoffa era possibile impiegare nel confezionamento delle vesti. Ovviamente tale questione andava a influenzare direttamente la lunghezza dello strascico. Tuttavia, con l'avvento della nuova fase di governo della fine del Duecento la normativa suntuaria andò progressivamente mutando.


L'introduzione di nuove leggi sul lusso può indurci a pensare, in prima istanza, che queste siano state sempre restrittive o, perlomeno, che abbiano tentato di ridurre al massimo l'ostentazione di determinati beni tessili. Eppure, la normativa riguardante i fregi – strisce di stoffa impreziosite con filamenti o decorazioni pregiate – dimostra una tendenza opposta. Nel 1274 si specificò dove era possibile applicare fregi sulle vesti maschili e femminili, che potevano essere al massimo in seta e oro, essendo vietate pietre o lamine preziose.<sup>36</sup> Undici anni dopo con una legge *ad hoc* si precisò che alle “dominabus senensibus” fosse possibile indossare quegli indumenti realizzati prima dell'approvazione delle dette norme, sempre nel rispetto degli ornamenti preziosi vietati, specificando però che i loro fregi non superassero il valore di 5 soldi il braccio.<sup>37</sup> C'è da chiarire pertanto se questo limite fosse restrittivo o meno. Osservando il grafico 3<sup>38</sup> è possibile notare come, benché il valore fosse superiore a uno stajo d'orzo ma inferiore alla spelta – alimento più importante del primo –, un braccio di fregio era pari a poco meno del costo di un quaderno di carta. Una spesa certamente non eccessiva. Per acquistare un braccio di fregio una *lavandaia* avrebbe dovuto lavare 9 lenzuola mentre un falegname spendere l'intero guadagno di un giorno e mezzo di lavoro. Un sarto avrebbe ricavato il denaro necessario dopo aver confezionato un solo mantello di *zendado* mentre un *tintore* tinto poche braccia di panno. Insomma, è proprio per il suo non essere proibitivo sul piano economico che si dispose un limite, e questo è indicativo di come si stesse abbassando verosimilmente la soglia dei beni cosiddetti ‘superflui’ adoperati da altre fasce sociali. Queste trasformazioni furono condizionate probabilmente non solo dai prezzi ma

<sup>35</sup> *Tre segreti sopra le vesti*, 1, cc. 2r-3r, 1473 gennaio 28.

<sup>36</sup> Ceppari Ridolfi, “Documenti I.” 31-3.

<sup>37</sup> Ceppari Ridolfi, 38.

<sup>38</sup> Fonti: Astuti, *Il Libro dell'entrata*, 264-5, 380-1, 386, 438, 441, 457.

**Grafico 3** – Confronto valore di 60 cm di fregio (5 soldi) con altri beni e servizi (1278-1279)

da dinamiche emulative connesse al gusto. Nel 1258, alla morte del giudice messer Lamberto di messer Giacomo, la vedova Clara, in qualità di tutrice del figlio, fece redigere l'inventario dei beni del marito. Data la professione e lo *status* sociale del defunto, non stupisce trovare tra i numerosi beni tessili inventariati un mantello di *stamforte* bianco foderato di *zendado* e una coperta di *zendado* con il fondo color porpora.<sup>39</sup> Viceversa, desta certamente più stupore trovare tra i beni inventariati nel 1324 dalla vedova di un *bastiere*, in qualità di tutrice dei figli, due borse di seta e una *cintola* di seta fornita d'argento, accanto al poco mobilio e agli strumenti di lavoro utili alla fabbricazione di barili.<sup>40</sup> Sebbene siano necessarie ulteriori attestazioni e ricerche, la distanza temporale tra questi due esempi mostra, forse, come fosse in parte mutata la propensione all'acquisto di beni considerati di lusso da parte dei ceti sociali inferiori.

Tali dinamiche si registrano ben prima degli anni Venti del Trecento. Nel 1291 era stata concessa a qualsiasi donna la possibilità di indossare *guarnacche* e mantelli foderati di *zendado* a condizione che fossero "schietti" (a tinta unita), "rinvergati" (a righe di colore diverso) o "addogati" (listate a strisce).<sup>41</sup> A partire dagli anni Novanta del Duecento e ancor più nei primissimi anni del secolo successivo, il Comune subì pressioni al fine di vedere annullati o ridotti i limiti vigenti. Tali richieste erano mosse da eventi particolari, come l'arrivo in città di personaggi illustri o, più avanti, vere e proprie istanze di riforma. Con il passaggio in città del conte d'Artois Roberto II, nipote del re di Francia Luigi IX, il Comune concesse per esempio a tutte le donne di indossare im-

<sup>39</sup> *Diplomatico*, Archivio generale, 1258 giugno 10. Sullo "stamforte" erroneamente attribuito alla città inglese di Stamford si veda Vidos, "Il nome di città."

<sup>40</sup> *Diplomatico*, Archivio generale, 1324 gennaio 3.

<sup>41</sup> Ceppari Ridolfi, "Documenti I," 43.

punemente “coronas, ghirlandas auras et argenteas et de pierlis”.<sup>42</sup> Nel 1300, invece, i sarti chiesero l’abolizione del limite di 24 braccia in quanto tale disposizione non teneva in considerazione la statura delle donne né la larghezza delle stoffe.<sup>43</sup> Non si sa se la supplica trovò accoglimento, quel che è certo è che nel 1304 lo strascico delle donne, di qualsiasi età, venne aumentato fino a 45 cm,<sup>44</sup> vale a dire il triplo rispetto al limite vigente nella metà del Duecento.

Nel 1324 la società senese era mutata e, con la restituzione al Podestà dell’“offitium donnarii et camparii”, si inaugurò una nuova stagione riformatrice che sarebbe stata ripresa più volte nei due secoli seguenti.<sup>45</sup> Venne negata a chiunque la possibilità d’applicare fregi sulle vesti di qualsiasi tipo e genere in quanto riservati ai cavalieri, gli unici a poter inoltre decorare gli indumenti con lettere, figure disegnate, dipinte o tessute.<sup>46</sup> Alle donne era consentito indossare ghirlande in oro, argento e ottone a condizione che non superassero il valore di un fiorino d’oro e che non fossero a forma di corona.<sup>47</sup> Per quanto riguarda le cinture, le donne potevano indossarne di seta, lino, cuoio o lana con fibbia, puntale o altro accessorio simile fatto d’argento semplice o dorato bianco a condizione che il metallo adoperato non eccedesse il peso di quattro once (27,5 grammi). Escludendo il valore delle decorazioni applicabili, ogni donna poteva portare impunemente *cintole, fasce o scaggiali* (cinture) di seta impreziositi con oro o argento il cui valore non eccedesse un fiorino d’oro. Cavalieri, giudici e dottori potevano indossare le cinture che volevano a condizione che non vi fosse argento filato.<sup>48</sup> I suddetti divieti su fregi e cinture avevano in comune il valore massimo fissato per legge a un fiorino d’oro. Tali disposizioni possono sembrare poco restrittive ma, in verità, il valore di una singola cintura – nel rispetto della legge – equivaleva a più di 7 rate del canone di locazione del piano di una casa<sup>49</sup> o al baliatico quadrimestrale di un fanciullo.<sup>50</sup> Per poter guadagnare un fiorino d’oro, un sarto avrebbe dovuto cucire più di 22 *gonnelle* da donna:<sup>51</sup> una cifra quindi ragguardevole, non alla portata di chiunque.

<sup>42</sup> *Consiglio Generale*, 42, cc. 52r-v, 1291 dicembre 13; Ceppari Ridolfi e Turrini, *Il mulino delle vanità*, 124.

<sup>43</sup> *Consiglio Generale*, 57, cc. 113v-114r, 1300 maggio 10, ora anche in Ceppari Ridolfi, “Documenti I,” 59.

<sup>44</sup> Ceppari Ridolfi, 56.

<sup>45</sup> Per approfondire le competenze di questo ufficiale si veda Ceppari Ridolfi e Turrini, *Il mulino delle vanità*, 14.

<sup>46</sup> Ceppari Ridolfi, “Documenti I,” 110.

<sup>47</sup> Ceppari Ridolfi, 109.

<sup>48</sup> Ceppari Ridolfi, 108, 138. Nel 1330 il numero di spranghe d’argento da potersi applicare venne fissato a 12, introducendo il sequestro del bene in caso di infrazione e un aumento della pena da 50 a 200 lire.

<sup>49</sup> *Notarile antecosimiano*, 10, c. 44v, 1324 dicembre 18.

<sup>50</sup> *Casa della Misericordia*, 33, c. 23v. Devo la segnalazione di questo ricco registro a Giada Badii, che qui ringrazio; la studiosa sta approfondendo lo studio della *Domus Misericordiae* di Siena nei secoli XIII e XIV.

<sup>51</sup> *Casa della Misericordia*, 33, c. 40v, 1327 luglio 1.

Contrariamente a quanto stabilito nella precedente normativa, i fregi adesso potevano essere indossati solamente dai cavalieri. Nondimeno, è interessante notare come varie limitazioni vennero poste all'utilizzo dell'argento ma non dell'oro. Ciò, oltre alle donne, venne esteso anche a cavalieri, giudici e dottori che potevano quindi indossare liberamente cinture decorate con oro ma non con argento. Questi divieti, probabilmente, vennero condizionati dal recente rincaro dell'argento rispetto all'oro. Tale capovolgimento di direzione rispetto ai decenni precedenti, in cui il rapporto di scambio tra argento e oro era stato in favore di quest'ultimo, fu importante poiché a Siena, come altrove, il sistema dei prezzi interni era fondato sulla moneta argentea. Divenne quindi più problematico trovare argento piuttosto che oro tant'è che, non a caso, Siena cominciò a battere moneta aurea l'anno precedente l'introduzione di tali norme, ossia nel 1333.<sup>52</sup> Il Comune, alle prese con le conseguenze del fallimento della Gran Tavola dei Bonsignori e in crisi di liquidità, dovette fare i conti con tali dinamiche, che andarono ad aggravare ulteriormente la probabile deflazione in atto.<sup>53</sup> Non esistono studi su Siena in grado di provare quanto si ipotizza, ma la presenza di fenomeni deflattivi potrebbe in parte spiegare anche la maggiore accessibilità a determinati beni tessili, come per esempio i suddetti fregi, al punto da doverli vietare.<sup>54</sup>

Per quanto riguarda il vestiario delle donne, esse nel 1324 potevano indossare abiti più lunghi, essendo tollerato uno strascico fino a 90 cm: sotto ai Nove, nel giro di un ventennio, il limite era stato raddoppiato ed era divenuto 6 volte maggiore rispetto a quello della metà del Duecento. Non solo. La norma prevedeva per le contravventrici una multa di 5 lire qualora la veste fosse stata 'trainata' dal primo giugno a metà settembre, mentre di ben 50 lire se indossata nei mesi non consentiti.<sup>55</sup> Sei anni dopo, nel 1330, tale distinzione temporale venne abolita stabilendo un'unica multa di 100 lire.<sup>56</sup> Questa norma consente di fare due riflessioni. La prima è che, oltre ad assistere a un ulteriore innalzamento dei limiti in senso concessivo, i provvedimenti messi in atto non facevano che rafforzare lo *status* di chi poteva permettersi di pagare le onerose multe indossando le vesti nei mesi non consentiti, dimostrando altresì noncuranza per il deterioramento delle stesse, causato dal clima più umido.<sup>57</sup> La seconda riguarda la volontà da parte del Comune di 'fare cassa'<sup>58</sup> attraverso le multe, dimostrando tuttavia un estremo pragmatismo nel ridur-

<sup>52</sup> Cipolla, *Il fiorino e il quattrino*, 27-8.

<sup>53</sup> Piccinni, *Il banco dell'ospedale*, 49-64. Sulla generale deflazione si veda Cipolla, 19-34.

<sup>54</sup> In questa direzione sembra andare il grafico 7 e i dati sui compensi relativi al comparto laniero riportati in Giacchetto, "Siena città manifatturiera," 102, 124, 147, 176, 358, 371.

<sup>55</sup> Ceppari Ridolfi, "Documenti I," 118.

<sup>56</sup> Ceppari Ridolfi, 144.

<sup>57</sup> Non a caso la multa per i trasgressori, che negli anni Novanta del Duecento era di 5 soldi (Ceppari Ridolfi e Turrini, *Il mulino delle vanità*, 78, in particolare la nota 3), venne portata a 50 lire, per essere nel 1330 aumentata fino a 100 (Ceppari Ridolfi, "Documenti I," 144). Nei registri delle entrate e delle uscite comunali è possibile rinvenire multe riscosse nel primo quadrimestre in ragione di fantesche che "trainavano" le vesti (*Gabella*, 12, c. 185r).

<sup>58</sup> Muzzarelli, "Dante e la dismisura," 220.

le temporaneamente nei mesi più caldi. Probabilmente vi era una certa consapevolezza del fatto che in estate sarebbe stato impossibile contenere l'esibizione degli abiti e che quindi era meglio fissare una multa ridotta per far sì che questa fosse infine effettivamente pagata. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che anche i legislatori avevano mogli e sorelle e che tale riduzione avrebbe giovato anche alle loro tasche oltretutto a quelle dell'erario. Invece, l'innalzamento della multa a cento lire senza eccezioni fu forse approvato dopo aver costatatato che la norma non aveva sortito gli effetti desiderati. Certamente il potere pubblico non aveva intenzione di estirpare tali pratiche altrimenti sarebbe bastato introdurre il sequestro delle vesti vietate. La prima multa era una cifra considerevole<sup>59</sup> ma 100 lire equivalevano a metà del valore di una casa con forno o di una terra.<sup>60</sup> In un'esecuzione testamentaria del 1327, 114 lire furono la somma stanziata in favore di 2.280 poveri.<sup>61</sup> Una multa di 100 lire era quindi certamente una cifra più che considerevole che però prende tutt'altra rilevanza se consideriamo che 114 lire fu il valore del mantello derubato al mercante Salvi di Dietaviva in viaggio per Viterbo.<sup>62</sup> In altre parole, stiamo parlando di somme di una certa rilevanza che tuttavia determinati ceti sociali – tra cui i mercanti – potevano permettersi di pagare senza problemi.

Le donne senesi potevano quindi indossare a metà anni Venti abiti con uno strascico lungo quasi un metro. Una concessione tutt'altro che rigida a cui si andava ad aggiungere chi poteva permettersi di trasgredire. A ogni modo, la normativa regolamentò anche il tipo di stoffa da potersi utilizzare per le vesti femminili. Ogni donna poteva indossare qualsiasi tipo di veste di seta a condizione che fosse monocolora ed esclusivamente di *zendado*, *zendadino*, *taffetà* o *ciambellotto* senza possibilità alcuna di cucire insieme stoffe diverse.<sup>63</sup> Si trattava di tessuti tecnicamente semplici, non operati, la cui differenza consisteva nell'altezza della stoffa e nel tipo di seta, *cruda* o *cotta*, adottata in ordito e trama.<sup>64</sup> A Siena, prima del più decisivo apporto di maestranze lucchesi nella prima metà del Trecento, lo *zendado* si distingueva in "fortis" e "debilis".<sup>65</sup> Tale nomenclatura evidenzia ancor più la differenza tecnica che correva tra i due tipi di *zendado*, uno più resistente dell'altro, perfettamente in linea con quanto ricostruito da Sophie Desrosiers.<sup>66</sup> A ogni modo, le conoscenze e la cultura nel campo serico che i lucchesi portarono in città influen-

<sup>59</sup> Una piccola abitazione a Siena poteva costare in quegli anni anche poco più di trenta lire (*Gabella*, 48, c. 2v, 1326 novembre 17). Per potersi immatricolare nell'Arte della Lana e poter quindi godere dei diritti riservati ai maestri era necessario pagare venti lire (*Diplomatico*, Archivio generale, 1322 agosto 27).

<sup>60</sup> *Gabella*, 48, c. 44v, 1327 febbraio 23; *Diplomatico*, Archivio generale, 1321 agosto 7.

<sup>61</sup> Erano previsti dodici denari "per bocca" (*Casa della Misericordia*, 33, c. 38r, 1327 giugno 3).

<sup>62</sup> *Consiglio generale*, 98, cc. 37v-41r, 1323 giugno 18.

<sup>63</sup> Ceppari Ridolfi, "Documenti I," 124.

<sup>64</sup> Del Punta e Rosati, *Lucca una città di seta*, 40.

<sup>65</sup> *Gabella*, 1, c. 30r, 1298; Poloni, "L'economia lucchese," 123.

<sup>66</sup> La studiosa si è occupata di questa tipologia tessile, ancora molto discussa a causa dell'esiguità di reperti pervenuti che possano definirne la consistenza (Desrosiers, "Drappi tinti' et zendadi," 64-73; Desrosiers, "*Sendal-cendal-zendado*."

zarono anche la terminologia adottata per indicare siffatti tessuti che vennero comunemente chiamati, rispettivamente, “zendado” e “zendadino”.<sup>67</sup> Il *taffetà* era ancor più pesante di questi, tanto da essere definito a Lucca “taffetta in tre e in du sendadi”.<sup>68</sup> Il *ciambellotto* non era altro che un tessuto verosimilmente misto seta-lana, forse talvolta *marezzato*.<sup>69</sup> Infine, i vestimenti delle donne potevano essere *vergati*, *scaccati* o *addogati* ed era possibile utilizzare due tipi diversi di stoffa ma solo dimezzando la veste in senso longitudinale.<sup>70</sup>

Alla luce della documentazione appena illustrata sarebbe già possibile evidenziare alcuni elementi non di poco conto. Tuttavia, prima di proseguire, sarà bene descrivere l’abbigliamento maschile in quanto, come vedremo, gran parte delle norme appena esposte erano applicate anche agli uomini, salvo quanto attinente alle vesti di seta. Anche in questo caso il 1324 si rivela essere una data spartiacque. Prima d’allora, infatti, non vi erano leggi che regolamentassero il vestiario maschile dei civili, ma solo dei chierici, cavalieri e ufficiali comunali.<sup>71</sup> Nel 1324 si stabilì invece che nessun uomo potesse indossare vesti realizzate con più di un tipo di stoffa: nessun abito maschile poteva essere a strisce verticali o *dimezzato* longitudinalmente ma doveva essere confezionato interamente con un solo tipo di tessuto. Facevano eccezione gli abiti dei cavalieri e – come abbiamo visto – le vesti delle donne. Copricapi e vesti potevano essere *dimezzati* e *addogati* per lungo interamente di *pannolano*, cotone e similari, *zendado*, *zendadino* e *taffetà* mentre il “mantellum, caputium, cappellum et cappellinam” potevano essere foderati della medesima stoffa esterna o di una differente. Il cappuccio poteva essere foderato di *saia* d’Irlanda, *soriano* o *ciambellotto*.<sup>72</sup> Il cappello poteva essere foderato di

<sup>67</sup> Giacchetto, “Siena città manifatturiera,” 215-20.

<sup>68</sup> Del Punta e Rosati, *Lucca una città di seta*, 40.

<sup>69</sup> Nel noto “Trattato della seta” viene definito “un tabì [=damasco] al quale si dava l’acqua per tirar fuori l’onda o marezzo” (Gargioli, *L’arte della seta*, 306). Questa operazione, per mezzo di una macchina capace di pressare i tessuti, imprimeva delle linee sinuose sul manufatto concedendogli riflessi cangianti e ondulati (si veda la rispettiva voce in Gentile, *Dizionario etimologico*). Il termine, ad ogni modo, presenta varie spigolature semantiche che lo fanno rientrare talvolta nei tessuti di lana o di pelo di cammello (si veda Vaucher de la Croix, “Le parole nell’armadio,” CXXVII-CXXVII e la rispettiva voce nel *Tesoro della Lingua Italiana delle Origini* [TLIO]). All’interno del contesto senese è probabile ci si riferisse a tessuti misti giacché nel XV secolo vennero vietati a fronte di una produzione che negava la possibilità di realizzare tessuti misti e dare l’acqua ai drappi (Banchi, *L’Arte della seta*, 64, 81). Per approfondire si veda Giacchetto, “Siena città manifatturiera,” 759-60.

<sup>70</sup> Ceppari Ridolfi, “Documenti I,” 124. Quest’ultima norma era stata introdotta in verità nel 1316. Vedremo a breve il perché.

<sup>71</sup> Ceppari Ridolfi, 9, 19, 78; Zdekauer, *Il Constituto del Comune*, 115 e le rubriche 288, 292, 295. A breve tratteremo anche questi casi.

<sup>72</sup> La *saia* d’Irlanda era un tessuto semplice di lana rinomato per la sua morbidezza (Vaucher de la Croix, “Le parole nell’armadio,” CXXXIII). Il *soriano*, invece, doveva essere un tessuto abbastanza resistente poiché si ritrova sovente utilizzato per la realizzazione di mantelli (Vaucher de la Croix, “Le parole nell’armadio,” CXXXVII). Le prime attestazioni volgari compaiono in area senese e da tali testimonianze si intuisce come non fossero tessuti interamente realizzati con seta. Infatti, all’interno dei tariffari di gabella essi non compaiono nella sezione intitolata “De la seta et panni a d’oro et filosello” ma sotto quella meno rilevante “Del çondado et del boccherame” (*Gabella*, 8, cc. 1r, 7v). Nel 1370 erano previste diverse tariffe per i “soriani dupplicci” e per



due stoffe di lana diverse ma non *dimezzate*, *addogate*, *rinvergate* o dipinte. A nessun familiare di senesi o distrettuali era consentito indossare vesti tramezzate di due stoffe diverse, ma solo una metà poteva essere di panno *vergato*.<sup>73</sup> Si vietò a chiunque all'infuori di cavalieri, giudici e dottori di portare farsetti di *zendado*, "sciamitello" o altro *drappo* di seta e altresì scarpe dipinte o intagliate. In altre parole, si decretò che i tessuti di seta più complessi e costosi divenissero esclusivi di determinate categorie socioprofessionali.<sup>74</sup> Ciò si dispose poiché vi erano costanti abusi in tal senso associati a tentativi di emulazione da parte degli strati sociali inferiori nei confronti dei *maiores*. Ovviamente chiunque poteva vestire *giubbe* o farsetti di qualunque altra stoffa, a condizione che non vi fosse applicato mai argento o oro.<sup>75</sup> Fatta eccezione per i cavalieri, nessuno poteva indossare – in casa o pubblicamente – vesti di *sciamito* o altro tessuto di seta operato. A ogni persona però era consentito di abbigliarsi con vestimenti foderati di *zendado*, *zendadino* e *taffetà* di un solo colore con fantasie *vergate*, *scaccate* o *addogate*. Venne inoltre ammesso l'utilizzo di due stoffe diverse per le fodere solo se *dimezzate* per lungo.<sup>76</sup> In altre parole, la normativa sugli uomini seguiva la medesima *ratio* di quella applicata alle donne, ma era limitata alle fodere. Dal punto di vista giuridico, pertanto, un cardatore di lana poteva, avendo la disponibilità economica, indossare un mantello interamente fatto di *zendado* e la moglie di un fornaio indossare impunemente vesti di *zendado* e *taffetà* di più colori.

Appare dunque chiaro che la legislazione suntuaria del 1324 ebbe come scopo quello di gerarchizzare le stoffe in base allo *status* sociale ricoperto, in particolare degli uomini. Questi, infatti, avevano una vita pubblica maggiore rispetto alle donne. Esempio, nel verso opposto, fu il divieto di indossare grembiuli sopra le vesti all'infuori di *famigli*, servi, meretrici e persone "miserabili", intendendosi coloro i quali possedevano beni per un valore totale al di sotto delle 100 lire.<sup>77</sup> Sia per gli uomini sia per le donne la principale discriminante fu la seta più costosa, quale lo *sciamito* e i *drappi* a oro, e la

i "soriani talette" (*Consiglio Generale*, 180, c. 136r) mentre nel 1388 e nel 1478 potevano entrare a Siena i "soriani di lana da mantegli" differenti dai "soriani di Soria" che non potevano essere venduti in città (*Gabella*, 4, c. 27v; *Gabella*, 10, cc. 16r, 24v).

<sup>73</sup> Ceppari Ridolfi, "Documenti I," 110.

<sup>74</sup> I *drappi* erano pesanti tessuti realizzati con fili di seta ricoperti di lamine d'oro o argento mentre lo *sciamito*, letteralmente dal greco "stoffa a sei fili", era un tessuto complesso dove l'ordito di fondo determina la formazione dell'opera facendo passare le trame sul dritto o sul rovescio ma rimanendo all'interno del tessuto. Le slegature di trama che si producono sono ancorate al tessuto da un ordito supplementare (di legatura) che lega in armatura saia" (Degl'Innocenti e Zupo, *Seta ad arte*, 102).

<sup>75</sup> Ceppari Ridolfi, "Documenti I," 87-8: "Item cum hodie quidam quasi communis abusus fit in civitate Senarum, quod domicelli et alii inferiores in habitibus et gestibus indifferenter volunt equiparari maioribus, quod multum indecens et indiscretum videtur, igitur statutum et ordinatum est quod quod nullus de civitate vel comitatu Senarum, exceptis militibus, iudicibus et medicis, possit, audeat vel presumat portare farsitum syndonis vel sciamitelli vel alterius drappi de sirico".

<sup>76</sup> Ceppari Ridolfi, 111.

<sup>77</sup> Ceppari Ridolfi, 108.



possibilità o meno di realizzare indumenti con stoffe di fibre tessili differenti.<sup>78</sup> Ciò, infatti, oltre a essere fortemente correlato al valore economico delle vesti, mirava a non penalizzare la produzione serica autoctona concedendo senza distinzioni l'utilizzo di stoffe semplici di seta.<sup>79</sup> Prendiamo come esempio il farsetto di seta, che divenne ufficialmente esclusivo di cavalieri, giudici e dottori, contrariamente alla tipologia sartoriale che poteva essere indossata liberamente. Il grafico 4<sup>80</sup> mostra l'enorme differenza tra il farsetto di "sciamino" acquistato da un esponente della facoltosa famiglia dei Salimbeni nella bottega di uno *zendadaio* senese, quello venduto da un *farsettaio* – quindi imbottito con del cotone – e quello non meglio specificato acquistato e donato per via testamentaria a un povero uomo. Il divario è enorme: se consideriamo le stime calcolate da La Roncière, dalla vendita del farsetto di "sciamino" si sarebbe ricavato il denaro necessario all'acquisto di frumento che una famiglia di quattro persone soleva consumare in circa due anni.<sup>81</sup> Osservando invece il *budget* totale necessario alla sussistenza, vendendo il suddetto farsetto un lavoratore salariato avrebbe potuto vivere di rendita per più di sei mesi. Si trattava chiaramente di manufatti che potevano permettersi soltanto le fasce sociali estremamente agiate, come per l'appunto i nobili Salimbeni.<sup>82</sup>

Per fare un farsetto destinato a un maschio adulto erano necessarie 4 braccia di stoffa. Ciò vuol dire che per farne uno di *zendado* si sarebbero spese poco meno di 2 lire. Per quanto riguarda il costo di cucitura purtroppo non abbiamo al momento dati coevi sui farsetti. Da altri più numerosi, risalenti intorno agli anni Venti del Trecento, si ricava però che per cucire una *camicia* un sarto si faceva pagare un soldo, 2 o 3 per una *gonnella* mentre 5 per un mantello. Tenendo in considerazione il maggior numero di cuciture, un farsetto di *zendado* sarebbe costato verosimilmente circa 10 soldi.<sup>83</sup> Una spesa alla portata di moltissime persone. In altre parole, il fatto di vietare per legge l'uso di farsetti in seta all'infuori di cavalieri, dottori e giudici non fa altro che rivelare il potenziale acquisto di tali indumenti da parte d'individui non appartenenti a quelle professioni. Verosimilmente, ciò che in passato era stato nell'ordine delle cose, in assenza di facoltà economiche o di eccessive tendenze emulative da parte delle fasce sociali meno agiate, nel primo ventennio del Trecento non lo era più. Analogamente, proprio per meglio identificare lo

<sup>78</sup> Il divieto di indossare tessuti confezionati con stoffe diverse è antichissimo. Presente anche nell'Antico Testamento (*Deuteronomio* 22, 11), aveva probabilmente come scopo quello di garantire la durata delle vesti – fibre vegetali e d'origine animale hanno infatti caratteristiche molto differenti e reagiscono in maniera diversa agli agenti patogeni oltreché alle sollecitazioni – in un mondo dove il riciclo era alla base dell'economia.


<sup>79</sup> Per la produzione serica senese nella prima metà del Trecento mi permetto di rimandare a Giacchetto, "Siena città manifatturiera," 199-243.

<sup>80</sup> Fonti: *Particolari*, Famiglie senesi b. 161; *Casa della Misericordia*, 33, cc. 18r, 29v, 42v; *Gabella* 39, cc. 19v, 108v, 118r.

<sup>81</sup> La Roncière, *Prix et salaires*, 395.

<sup>82</sup> Carniani, *I Salimbeni quasi una signoria*.

<sup>83</sup> Si veda *Casa della Misericordia*, 33, cc. 17v, 22v, 36v-37r, 40r-v, 43r, 46v, 94v, 123v; Tosi Brandi, *L'arte del sarto*, le tabelle 2 e 3.



*status* sociale ed evitare fraintendimenti si era vietato l'utilizzo del grembiule all'infuori di servi e *famigli*.

Nondimeno, il divieto posto agli uomini sugli indumenti di seta per motivi d'ordine sociale, dinanzi a un mercato che era al tempo in crescita a Siena, venne compensato permettendo alle donne di adoperare le tipologie seriche più semplici.<sup>84</sup> Purtroppo, non è possibile in questa sede entrare nei dettagli di tali dinamiche ma basterà accennare che a Siena in quegli anni l'arte della seta era in fase di crescita grazie anche all'arrivo di manodopera lucchese.<sup>85</sup> Che dietro queste disposizioni vi fossero propositi in difesa della produzione interna lo dimostra chiaramente il divieto di portare vesti con motivi elaborati come leoni o pappagalli.<sup>86</sup> Tale norma fu introdotta dagli emendatori degli statuti nel maggio 1316, non a caso all'indomani della presa di Lucca da parte di Castruccio Castracani che, come sappiamo, era specializzata in questo tipo di lavorazioni.<sup>87</sup>

Un ceto privilegiato, più volte menzionato, era quello dei cavalieri. Essi furono tra i primi, insieme alle donne, a essere oggetto d'interesse da parte di leggi volte alla regolamentazione dell'abbigliamento. Appartenendo all'*élite* cittadina, l'analisi della legislazione suntuaria relativa ai cavalieri consente di evidenziare se vi furono limitazioni o vantaggi in grado di rafforzare o meno il loro *status* sociale. È noto come l'investitura di un nuovo cavaliere fosse molto costosa soprattutto per quanto riguardava il corredo. Già dalla metà del Duecento era previsto che le vesti realizzate in tali occasioni non potessero

<sup>84</sup> Muzzarelli, "Seta posseduta," 216-7, 228.

<sup>85</sup> Giacchetto, "Siena città manifatturiera," 208-42.

<sup>86</sup> Ceppari Ridolfi, "Documenti I," 85.

<sup>87</sup> Del Punta e Rosati, *Lucca una città di seta*, 297-8; Giacchetto, "Siena città manifatturiera," 237.

superare il valore di 40 soldi la canna, esclusivamente foderate di *zendado* o pelliccia di *griso* e mai di *vaio*. Ciò vuol dire che i cavalieri non potevano vestirsi né di panni “franceschi” né di *scarlato*, essendo questi venduti sul mercato senese sopra tale soglia, anche di molto. Il grafico 5 mostra, infatti, il prezzo la canna di diversi panni smerciati a Siena tra il 1252 e il 1279.<sup>88</sup> Questi menzionati sono solo alcuni esempi, in linea con quelli rintracciati da Hoshino, che mostrano chiaramente come fosse permesso adoperare *pannillana* non di lusso.<sup>89</sup> E se l’uso dello *zendado*, quindi di seta, per la fodera può indurci a pensare che tali vestimenti fossero lussuosi, basterà ricordare come tra il 1246 e il 1260 una canna di *zendado* era venduta tra i 10 e i 13 soldi, esattamente quanto una canna di lino.<sup>90</sup> La differenza tra *zendado* e lino non risiedeva quindi tanto nel costo ma piuttosto nelle caratteristiche del tessuto. Il lino, infatti, è almeno il doppio più tenace della seta e perciò più resistente alla flessione. Per di più, se da un lato entrambe le fibre si distruggono a contatto con le sostanze acide, dall’altro il lino – diversamente dalla seta – è resistente a quelle alcaline.<sup>91</sup> In altre parole, una fodera di lino era meno deperibile di una di *zendado*. A parità di costo acquistare una fodera di lino era quindi più vantaggioso in quanto potenzialmente più duratura. Dietro l’acquisto di una fodera di *zendado* vi erano quindi motivazioni non di natura economica.<sup>92</sup>

Ritornando al corredo dei cavalieri, il limite di 40 soldi la canna non venne riconfermato negli statuti successivi. L’imposizione di un tale limite, infatti, obbligava l’acquisto di prodotti autoctoni. A tal proposito, le spese relative a un “argaldo” effettuate nel 1278 da una compagnia di mercanti senesi permettono di dimostrare quanto appena esposto sulle fodere di *zendado* e come la soglia di 40 soldi la canna obbligasse l’acquisto di panni locali. La compagnia, infatti, spese 80 soldi per 8 braccia e un quarto di panno senese azzurro per la realizzazione di un mantello lungo fino alle caviglie.<sup>93</sup> Un costo quindi di quasi 40 soldi la canna. In seguito, vennero spesi 4 soldi per lo *zendado* e per la cucitura della fodera del detto mantello. Da questi dati è possibile desumere come il tessuto di seta e la manodopera ammontarono a circa il 4-5% dell’intera somma.<sup>94</sup> Foderare un mantello di *zendado* era quindi una spesa irrisoria. Tale somma equivaleva infatti a 80 mattoni o al costo di vettura di una pezza di panno da Pisa;<sup>95</sup> all’incirca quanto il guadagno di un barbiere per aver sbarbato un morto per un funerale o di un maestro per un giorno di lezione

<sup>88</sup> Fonti: *Diplomatico*, Archivio generale, 1252 dicembre 28 e 1272 dicembre 22; Astuti, *Il Libro dell’entrata*, 1-2, 4, 6, 36, 38-9, 44, 103, 348, 388, 416; *Libri...(anni 1253-54)*, 143.

<sup>89</sup> Hoshino, *L’arte della lana*, 95-100.

<sup>90</sup> Si vedano i grafici 1 e 7.


<sup>91</sup> Per i differenti comportamenti meccanici delle varie fibre tessili, in particolare per il rapporto tra tenacità e allungamento, si veda Fikioris, *Textile Conservation*.

<sup>92</sup> Tratteremo dello *zendado* nel prossimo paragrafo.

<sup>93</sup> Non poteva infatti essere più corto essendo la stoffa acquistata lunga circa 5 metri.

<sup>94</sup> Agli 80 soldi è stato aggiunto, oltre alle dette spese, il costo di cucitura di un *mantello* ammontante circa 5 soldi: *Casa della Misericordia*, 33, c. 17v.

<sup>95</sup> Astuti, *Il Libro dell’entrata*, 316, 389.



di lettura impartita a un fanciullo.<sup>96</sup> Al posto del limite di 40 soldi, nel 1274, venne stabilito che chi avesse voluto donare indumenti al cavaliere novello avrebbe potuto consegnare solamente abiti di proprio uso, mentre nel 1310 si vietò ogni tipo di dono in panni, oro, argento, denaro o altro.<sup>97</sup> Una stretta solo apparente nei confronti dei cavalieri in quanto ampiamente compensata dalla normativa del 1324 – sopra illustrata – che li esentava da quasi ogni tipo di divieto.

Prima di concludere il disciplinamento del vestiario, un piccolo accenno alla normativa relativa ai funerali, ultimo atto della manifestazione sociale di un individuo. Ciò consente di rilevare, infatti, in che misura il Comune cercò di gerarchizzare le stoffe per poter meglio demarcare o meno differenze sociali. Nel 1262 era previsto che il corpo del defunto, maschio o femmina, potesse essere avvolto solamente con “stamigna” di lana – ossia la tipologia di *pannolano* più leggera – o *pannolino* bianco, salvo i poveri ai quali era concesso di utilizzare altri “vilibus pannis” qualora non potessero permettersi quelli anzidetti. Sarebbe stata premura delle chiese avere la coperta necessaria per coprire la cassa. Tali disposizioni nel 1305 erano ancora vigenti, fatta eccezione per la suddetta discrezionalità in favore dei poveri, e venne aggiunto che la cassa poteva essere coperta con il panno liberamente scelto dai parenti del defunto.<sup>98</sup> Nel 1324, invece, venne disposto che sopra la cassa dei cavalieri e giudici si potesse mettere *drappo* a oro o *scarlatto* con fodera solo di *vaio*, senza fregi o altro lavoro operato. Per gli altri defunti era permesso l’uso di *zendado schietto*, panno *bigio* o altro panno a condizione che fosse senza

<sup>96</sup> *Curia del Placito*, 397, cc. 12v, 25v.

<sup>97</sup> Ceppari Ridolfi, “Documenti I,” 28, 67.

<sup>98</sup> Ceppari Ridolfi, 24, 73-4.

fodera, fregi o altro lavoro e che non fosse *scarlatto*. A chiunque era lecito mettere sopra la cassa una coperta fatta di *zendado*, *zendadino*, “sciamitello” o *taffetà* ma in tal caso non era possibile mettere altro nelle vicinanze, vale a dire *vaio*, *scaggiali* d’argento, *drappi* a oro o ulteriori indumenti e panni.<sup>99</sup> Il valore sociale di tali disposizioni è talmente eloquente che non necessita di ulteriori chiarimenti: determinati tessuti (operati o con oro) e colori (*scarlatto*) vennero riservati a pochi ceti sociali. Non vennero regolamentate quindi specifiche tipologie tessili in seta, lana, lino o cotone. Per cogliere tuttavia la portata economica di tali provvedimenti e, perciò, il valore in termini economici sarà bene, brevemente, descrivere un caso specifico.

A seguito della morte del *lanaiolo* Viva di Ugolino del Nodoroso, avvenuta nel febbraio 1327, i quattro fedecommessi appositamente nominati per eseguire le ultime volontà del defunto cominciarono a scrivere la contabilità relativa all’eredità.<sup>100</sup> Viva era stato un *lanaiolo* di successo con innumerevoli possedimenti posti nel contado, tra cui un mulino, e più case site a Siena. Il Comune intorno agli anni Venti, in occasione della grande opera di catastrazione della “Tavola delle possessioni”, gli aveva stimato infatti beni per più di 7.000 lire.<sup>101</sup> Si trattava di una persona estremamente benestante che alla sua morte decise di far liquidare parte dei propri beni in favore dei meno fortunati. Nella quarantina di carte del memoriale redatto dai suoi fedecommessi è possibile visionare, passo dopo passo, la liquidazione – conclusasi solo nel dicembre 1327 – di innumerevoli beni mobili e immobili. Il denaro raccolto, superiore alle 7.000 lire, venne speso per il suo funerale e per eseguire le ultime volontà del defunto, tra cui l’acquisto di centinaia di braccia di panno di lana e di lino per la realizzazione di diversi vestimenti da donare. Il memoriale diviene così una fonte preziosa in quanto grazie alle registrazioni è possibile tracciare e stimare un ricchissimo paniere di beni immobili, alimentari, oggetti, tessuti e retribuzioni lavorative in favore di artigiani e commercianti. Si tratta di una fonte documentaria importante, soprattutto se consideriamo che tali spese vennero effettuate pochissimi anni dopo l’approvazione della normativa suntuaria del 1324.

La coperta di color *sanguigno* posta sopra la cassa di Viva – quindi il miglior manufatto concesso per i *pannilana*, dopo lo *scarlatto* a egli proibito – costò più di un pezzo di terra coltivato a orto o mezza casa (grafico 6).<sup>102</sup> Con il denaro speso per la sola coperta si sarebbero potute acquistare più di 3 moggia di fave o più di 6 moggia di spelta. Si sarebbe potuto far effettuare 100 volte a un medico un “empiastro a uno infermo de la gamba” o pagare il baliatico di un fanciullo per 20 mesi. Per avere una coperta simile adagiata


<sup>99</sup> Ceppari Ridolfi, 99.

<sup>100</sup> *Casa della Misericordia*, 33, cc. 29r-71v.

<sup>101</sup> *Estimo*, 111, cc. 36r-41v. Per approfondire le peculiarità di una fonte così ricca mi permetto di rimandare alla bibliografia riportata nella pagina web del *Progetto Tabula*, coordinato da Michele Pellegrini (<https://www.dssbc.unisi.it/it/ricerca/progetti-di-ricerca/progetto-tabula>).

<sup>102</sup> Fonti: *Casa della Misericordia*, 33, cc. 22v, 23v, 29v, 30r, 34r, 36r, 37v, 41r, 42r, 43v.

**Grafico 6 – Confronto costo coperta di Viva con altri beni e prestazioni (1326)**



sulla propria cassa, un sarto avrebbe dovuto confezionare 121 *gonnelle* mentre un *conciatore* cimare 104 panni. Con la somma spesa per la coperta di Viva si sarebbero potuti vestire 29 frati o acquistare più di 34 *camicie* di lino. Considerando che un paio di scarpe durava in media quattro mesi, una tale cifra corrispondeva al *budget* che un uomo adulto spendeva in calzature per circa 15 anni.<sup>103</sup> Parlando invece di filiera, essendo Viva un *lanaiolo*, un *gualchieraio* avrebbe dovuto conciare 161 panni ossia, all'incirca, la quantità di panni conciati in un mese dalle gualchiere corporative.<sup>104</sup> In altre parole, a partire dal 1324 il tipo di stoffa e il colore della coperta utilizzata per i funerali divennero ufficialmente dei mezzi grazie ai quali riconoscere lo *status* sociale dei defunti.

### 3. La gerarchizzazione dei messi comunali per mezzo delle stoffe

La regolamentazione del tipo di coperta da potersi adoperare ci consente di affrontare un'ultima questione tutt'altro che secondaria. Attraverso l'analisi del vestiario dei messi comunali cercheremo di capire in che misura la stoffa e il colore divennero degli elementi discriminanti capaci di condizionare

<sup>103</sup> Tale stima, perfettamente in linea con quanto ricostruito da Laura Righi (Righi, "Il valore del cuoio", in questa sezione monografica), è il frutto dell'analisi di più registri di contabilità prodotta in area senese fra Tre e Quattrocento: si veda a titolo meramente esemplificativo il registro *Santa Maria della Scala*, 1176, cc. 20r-27v. Per un quadro generale della contabilità privata senese sopravvissuta rimando a Piccinni, "Libri di contabilità."

<sup>104</sup> Proprio in quegli stessi anni l'Arte della Lana di Siena garantiva al gualchieraio che aveva in gestione le gualchiere corporative una lavorazione minima di 110 panni mensili (Giacchetto, "Siena città manifatturiera," 124).

il valore economico e/o sociale di determinati beni tessili e, soprattutto, che ruolo ebbe il Comune in tale contesto.

Tra la metà del Duecento e gli anni Venti del Trecento il costo dello *zendado* crebbe lentamente sempre di più (grafico 7).<sup>105</sup> Le ragioni di tale rincaro possono essere molteplici (aumento dei costi di produzione, trasporto, svalutazione della moneta, deflazione, etc.) e solamente ulteriori ricerche potranno chiarire tale fenomeno. Ciò nonostante, se si guarda ad altri beni quali, per esempio, bestiame da soma o altre tipologie di panni, lo *zendado* rincarò di più.<sup>106</sup> Ora, l'aumento della domanda a fronte di una minore offerta potrebbe forse aver contribuito al verificarsi di tale fenomeno, a meno che non si dimostri come in quel settore vi fu per tutto il Duecento e per la prima metà del Trecento un rincaro delle materie prime o della manodopera. Queste dinamiche sono fondamentali per capire come tessuti di seta semplice, quale lo *zendado*, per nulla equiparati a beni di lusso di alto livello sul piano economico, divennero nel tempo sempre più esclusivi di determinate categorie. Ovviamente il colore fu un fattore discriminante capace di far aumentare vertiginosamente il costo delle stoffe. Eloquente in tal senso è l'analisi della stoffa e del colore delle cuffie adottate dagli ufficiali comunali nell'arco temporale in questione.

Certamente, almeno fin dal 1227, a Siena era vietato ai *chierici* vestirsi di panno verde o rosso: di questi colori erano infatti gli indumenti dei *banditori* del Comune.<sup>107</sup> A metà del secolo (1262) venne aggiunto che i tre *banditori* comunali, muniti di tromba e con un cavallo, dovessero essere forniti a spese dell'erario di *gonnella*, *guarnacca* e mantello nuovi ogni anno.<sup>108</sup> Il messo del Podestà doveva indossare l' "infula", ossia la cuffia, di color vermiglio per tutta la durata del suo mandato e venne vietato a qualsiasi altro messo di indossare tale copricapo di colore rosso o "tramezzata".<sup>109</sup> Sappiamo, inoltre, che le cuffie di *zendado* rosse, adottate anche dal *campanaro* comunale e dai *banditori* e *messi* di Biccherna, erano imbottite.<sup>110</sup> Ciò non vuol dire che in passato tali figure fossero sprovviste di cuffie. La documentazione sopravvissuta dimostra che l'utilizzo di siffatti copricapi da parte dei *messi* o ufficiali comunali era certamente in essere almeno fin dai primi decenni del Duecento.<sup>111</sup> Essi consentivano di far riconoscere immediatamente i rappresentanti del Comune in occasione di ambasciate, guarnigioni o in compiti delicati come quelle

<sup>105</sup> Fonti: *Libri... (anni 1246-47)*, 51; *Libri...(1249)*, 85; *Libri...(1257)*, 71; *Biccherna*, 31, c. 74r; 33, cc. 79v, 81v; 65, c. 31v; 77, cc. 27r, 34v; 108, c. 162v; 117, cc. 249r, 266r, 303v; c. 145r; *Particolori*, Famiglie senesi, b. 161; *Biccherna*, 390, cc. 13v, 92r.

<sup>106</sup> Si veda il grafico 7. Se nel 1252 un somaro bianco veniva venduto sulla piazza senese a 6,25 lire, nel 1323 tale costo era raddoppiato (*Diplomatico*, Archivio generale, 1252 dicembre 19 e 1252 dicembre 28; *Notarile antecosimiano*, 10, c. 23v).

<sup>107</sup> Ceppari Ridolfi, "Documenti I." 9.


<sup>108</sup> Zdekauer, 115, *Il Constituto del Comune*, rubrica 288.

<sup>109</sup> Zdekauer, 113, 115.

<sup>110</sup> *Biccherna*, 40, c. 23v, 1267 gennaio. Attestazioni di "infule farsatorum de zendado" si trovano anche prima: *Libri...(1259 secondo semestre)*, 111.

<sup>111</sup> *Libri...(anno 1231)*, 125.





“datis illis qui debent expellere leprosos de civitate”.<sup>112</sup> A ogni modo, tra la fine del Duecento e l’inizio del secolo successivo venne specificato che entrambe le estremità della tromba dei tre *banditori* comunali dovevano essere munite di *zendado* bianco mentre la “robba” doveva essere interamente di panno rosso, foderata ma mai di *vaio* o *scheroli* e adornata dagli “scudiccioli” del Comune. Per tali vestimenti l’erario non poteva sborsare per i panni più di 70 soldi la canna.<sup>113</sup> I “tubatores” comunali, ossia i *suonatori*, in particolare quelli che suonavano la cennamella e il tamburo, venivano anch’essi vestiti a spese del Comune, a discrezione di quest’ultimo, fermo restando le medesime condizioni dei *banditori*.<sup>114</sup>

Nel 1315 venne esteso a tutti i *messi* comunali l’obbligo della cuffia vermiglia o di altro colore e stoffa in base alla mansione.<sup>115</sup> Inoltre, a partire da questa data, è da sottolineare l’esclusività dell’uso delle cuffie di *zendado* per determinati messi. Esse restarono sempre intorno alla decina contro il centinaio e più di cuffie di panno acquistate annualmente dal Comune.<sup>116</sup> In particolare, oltre ai sei messi del Podestà con la cuffia di *zendado* rossa, della medesima stoffa di seta ma con colori e stemmi diversi dovevano essere le cuffie indossate dai tre *messi* della Biccherna (munite in entrambi i lati dello stemma del Comune), dai due del capitano di giustizia e dai quattro dei signori Nove (metà bianche e metà nere). Il costo unitario di tali copricapi s’aggirava intorno ai 12

<sup>112</sup> *Libri... (anno 1248)*, 124. L’acquisto di *zendado* per cuffie, vessilli, pennoni e bandiere durante il XIII secolo è approfondito in Giacchetto, “Siena città manifatturiera,” 202-6.

<sup>113</sup> *Il Costituto del Comune*, 55.

<sup>114</sup> *Il Costituto del Comune*, 53. Vale a dire una spesa massima di 70 soldi la *canna*, divieto d’utilizzare *vaio* o *scheroli* per la fodera o veste e obbligo degli *scudiccioli* nel *cappuccio* e nelle vesti.

<sup>115</sup> *Il Costituto del Comune*, 55.

<sup>116</sup> Le attestazioni sono numerose. Si veda a titolo esemplificativo: *Biccherna*, 108, c. 168v, 1292 novembre 20; *Biccherna*, 117, c. 274r, 1302 settembre 1; *Biccherna*, 120, c. 248v, 1304 gennaio 10.



soldi e per la loro fabbricazione era necessario all'incirca un braccio e mezzo di stoffa.<sup>117</sup> Il valore di una di queste cuffie non era affatto eccessivo, corrispondendo a due *camicie* di lino.<sup>118</sup> Caratteristiche erano quelle dei due messi del capitano del popolo, decorate con leoni, o quelle del messo a guardia del biado di stanza sulla piazza del Campo, decorate con delle spighe.<sup>119</sup>

In altre parole, il Comune contribuì notevolmente, grazie anche alla differenziazione dei colori, a far divenire lo *zendado* un tessuto fortemente rappresentativo. Ciò concorse, forse, a innescare una maggiore rigidità della domanda, tipica dei beni di lusso, che calò lentamente dinanzi all'aumento del prezzo dello *zendado*. Durante il governo dei Nove si regolamentò come mai prima d'allora il vestiario dei vari messi gerarchizzando, di fatto, il valore simbolico di tali copricapi. Non si trattava di un semplice valore identitario poiché i messi delle varie magistrature e uffici comunali indossavano anche altri tipi di cuffia. Tutto questo a fronte di un tessuto semplice di seta, per nulla proibitivo sul piano economico. Tali dinamiche sono molto interessanti poiché permettono di decostruire beni considerati di lusso dagli studiosi esclusivamente in quanto serici, evidenziando i processi che contribuirono a far divenire particolari beni tessili esclusivi di determinati soggetti o gruppi di individui. In altre parole, nell'arco temporale in questione, è poco prudente considerare un bene di lusso solo basandosi sul tipo di fibra tessile: esisteva seta e seta, lana e lana, lino e lino. L'analisi non può pertanto limitarsi alla materialità dei tessuti ma deve sempre tenere in considerazione le caratteristiche tecniche dei manufatti, in particolare la loro grammatura e tintura, e le politiche sociali ed economiche perseguite. Non a caso fu solo dopo la peste di metà Trecento che a Siena un ente importante come l'Opera del Duomo cominciò a chiedere i censi non più in cera ma in seta e si diffuse la vendita dello *zendado* a peso e non più a braccio.<sup>120</sup> La crescita del setificio senese, ma anche del lanificio, e il miglioramento dei filati innescarono la conseguenziale crescita della grammatura dei tessuti che rese indispensabile la distinzione della quantità di materia presente in un determinato bene tessile piuttosto che del tipo di fibra adottato.

#### 4. Considerazioni finali

Si possono a questo punto tentare alcune considerazioni conclusive. Comparando il valore di beni differenti oggetto di legislazione suntuaria è stato possibile comprendere la portata della normativa relativamente ai tessuti e anche, in certi casi, l'impatto delle multe. Non solo. Contestualizzando la legislazione suntuaria si è evidenziato come essa divenne a Siena uno strumento di governo a favore dei produttori. Le norme suntuarie allora non furono con-

<sup>117</sup> *Biccherna*, 108, c. 162r-v, 1292 ottobre 17; *Biccherna*, 117, c. 266r, 1302 agosto 22.

<sup>118</sup> *Podestà*, 10, c. 47r, 1300 agosto 2.

<sup>119</sup> *Biccherna*, 117, cc. 266r, 353v.

<sup>120</sup> Si veda la tabella VI presente in Giorgi e Moscadelli, *Costruire una cattedrale*, 332-6.

tradditorie ma calibrate sulle necessità dei mercanti-imprenditori. L'ipotesi è che si volesse controllare la domanda o supportare l'offerta orientando i consumi. Tra la fine del Duecento e il primo trentennio del Trecento le norme furono più inclini a concedere che a limitare. Si pensi, per esempio, all'aumento dello strascico consentito alle donne. All'interno di questo contesto il sistema delle multe divenne un ulteriore strumento di demarcazione sociale dove chi voleva poteva indossare quel che desiderava semplicemente pagando il dovuto. Non a caso in sole due occasioni fu previsto il sequestro del bene oggetto della trasgressione da cui, peraltro, erano esentati i cavalieri e, in certi casi, anche i giudici e i dottori.<sup>121</sup>

I tessuti di seta non erano indistintamente considerati beni di lusso giacché esistevano varianti a basso costo, come lo *zendado*.<sup>122</sup> Tuttavia, fu proprio grazie alla regolamentazione che anche l'uso di questo tessuto di seta, pur di costo contenuto, divenne appannaggio esclusivo di ceti e categorie sociali ben identificate. Il mutamento del valore sociale fu infatti maggiore dell'aumento del costo della stoffa. Tali cambiamenti potrebbero essere stati condizionati o innescati dal rapporto che si venne a instaurare tra deperibilità e costo della stoffa: quanto più questa era fragile e costosa, tanto più venne considerata di lusso. Una simile analisi, pertanto, contribuisce ad avvalorare il cambiamento dello *status* dello *zendado* durante la prima metà del Trecento.<sup>123</sup> Le categorie socioprofessionali più privilegiate, dunque, furono quelle dei cavalieri, giudici e dottori, ai quali venne riservato l'uso esclusivo dei tessuti tinti in *scarlatto* e di seta operata, che erano anche i più costosi. Più che la foggia, l'aspetto rilevante fu dunque la materialità della stoffa, come ben evidenziato dal caso dei farsetti. Il Comune fu senz'altro parte attiva in questo processo, facendo sì che determinate stoffe (*zendado*) e colori (*scarlatto*), assumessero un significato di forte rappresentatività sociale: si veda ad esempio il caso delle cuffie di *zendado* rosse che consentivano l'immediato riconoscimento dei messi del Podestà. Il valore sociale e quello economico non furono quindi sempre coincidenti ma certamente concatenati: la modificazione di uno poteva innescare cambiamenti nell'altro e viceversa. Questo rapporto e gli esiti finali furono fortemente condizionati da eventi endogeni, come le politiche produttive cittadine, ed esogeni, quale per esempio il rincaro dell'argento. Resta ancora da indagare se tali dinamiche mutarono di fronte al nuovo cambiamento di rotta impresso alla storia di Siena dalla fine del governo della "mezza gente". Bisognerà vedere, per esempio, se nei periodi di decadenza e in presenza di un crollo dei consumi la legislazione suntuaria venne meno o si irrigidì ancor di più.

<sup>121</sup> Quella del 1324 che vietava gli indumenti impreziositi con lettere, piante e animali tessute o dipinte e quella relativa alle cinture modificata, in verità, nel 1330 (Ceppari Ridolfi, "Documenti I," 108-9, rubriche 215 e 217).

<sup>122</sup> Per questi aspetti, oltre ai lavori già citati di Sophie Desrosiers (*supra*, nota n. 66), si veda Poloni, "L'economia lucchese," 119-44.

<sup>123</sup> Così in Desrosiers, "*Sendal-cendal-zendado*."

## Opere citate

- Archivio di Stato di Siena. Archivio della Biccherna del Comune di Siena: Inventario*. Roma: s.n., 1953.
- Astuti, Guido. *Il Libro dell'entrata e dell'uscita di una compagnia mercantile senese del XIII (1277-1282)*. Torino: Lattes, 1934.
- Banchi, Luciano. *L'Arte della seta in Siena nei secoli XV e XVI: statuti e documenti*. Siena: Lazzari, 1881.
- Bowsky, William M. *Un Comune italiano nel Medioevo: Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355*. Bologna: il Mulino, 1986.
- Bowsky, William M. *Le finanze del Comune di Siena, 1287-1355*. Firenze: La Nuova Italia, 1976.
- Capelli, Valeria, e Andrea Giorgi, "Dulce compendium claro et brevis volumine compilatum. Elementi di autorialità e tecniche di rielaborazione normativa nello 'Statuto del Buongoverno' del Comune di Siena (1324-1344)." In *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, dir. Didier Lett, 197-224. Paris: Publications de la Sorbonne, CERM, 2017.
- Capelli, Valeria, e Andrea Giorgi, "Gli statuti del Comune di Siena fino allo "Statuto del Buongoverno" (secoli XIII-XIV)". *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge* 126, 2 (2014).
- Cardini, Franco, Michele Cassandro, Giovanni Cherubini, Giuliano Pinto, e Marco Tangheroni, *Banchieri e Mercanti di Siena*. Roma: De Luca, 1987.
- Cardon, Dominique. *La draperie au Moyen Âge: Essor d'une grande industrie européenne*. Paris: CNRS, 1999.
- Carniani, Alessandra. *I Salimbeni, quasi una signoria: tentativi di affermazione politica nella Siena del '300*. Siena: Protagon, 1995.
- Catoni, Giuliano, cur. *Libri dell'entrata e dell'uscita del comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 30 (1259 secondo semestre)*. Roma: s.n., 1970.
- Ceppari Ridolfi, Maria Assunta, e Patrizia Turrini. *Il mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale*. Siena: Il Leccio, 1993.
- Ceppari Ridolfi, Maria Assunta. "Documenti I." In *La legislazione suntuaria dal Medioevo all'età moderna nello spazio di Siena e Grosseto*, a cura di Maria Assunta Ceppari Ridolfi, Enzo Mecacci, e Patrizia Turrini. Siena: Accademia degli intronati, 2019.
- Ceppari Ridolfi Maria Assunta, Enzo Mecacci e Patrizia Turrini, cur. *La legislazione suntuaria dal Medioevo all'età moderna nello spazio di Siena e Grosseto*. Siena: Accademia degli intronati, 2019.
- Cherubini, Giovanni. "I mercanti e il potere." In Franco Cardini, Michele Cassandro, Giovanni Cherubini, Giuliano Pinto, e Marco Tangheroni, *Banchieri e mercanti di Siena*, 161-220. Roma: De Luca, 1987.
- Cipolla, Carlo Maria. *Il fiorino e il quattrino. La politica monetaria a Firenze nel Trecento*. Bologna: il Mulino, 1982.
- Degl'Innocenti, Daniela, e Mattia Zupo. *Seta ad arte: storia e tecniche dell'eccellenza toscana*. Firenze: Edifir Edizioni Firenze, 2010.
- Del Punta, Ignazio, e Maria Ludovica Rosati. *Lucca una città di seta. Produzione, commercio e diffusione dei tessuti lucchesi nel tardo Medioevo*. Lucca: Pacini Fazzi, 2017.
- Desrosiers, Sophie. "'Drappi tinti' et zendadi. Deux types de soieries produites en Italie aux XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles." In *Le vêtement au Moyen Âge. De l'atelier à la garde-robe*, dir. Daniele Alexandre-Bidon, Nadege Gauffre Fayolle, Perrine Mane, e Mickael Wilmart, 51-78. Turnhout: Brepols, 2021.
- Desrosiers, Sophie. "Sandal-cendal-zendado. A Category of Silk Cloth in the Development of the Silk Industry in Italy, 12<sup>th</sup> - 15<sup>th</sup> centuries." In *Crusading and Trading between West and East. Studies in Honour of David Jacoby*, ed. by Sophia Menache, Benjamin Z. Kedar, and Michel Balard, 340-350. London - New York: Taylor and Francis, 2019.
- Elsheikh, Mahmoud Salem, cur. *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCC-CIX-MCCCX*. Siena: Fondazione Monte dei Paschi, 2002.
- Fikioris, Margaret A. "Textile Conservation for Period Room Settings in Museums in Historic Houses." *Preservation of Paper and Textiles of Historic Value II*, 193 (1981): 253-274.
- Franceschi, Franco. "La normativa suntuaria nella storia economica." In *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli, e Antonella Campanini, 163-178. Roma: Carocci, 2003.

- Gargioli, Girolamo. *L'arte della seta in Firenze. Trattato del secolo XV*. Firenze: G. Barbera, 1868.
- Gentile, Aniello. *Dizionario etimologico dell'arte tessile*. Napoli: Società editrice napoletana, 1981.
- Giacchetto, Marco. *Siena città manifatturiera. La produzione dei tessuti di lana e di seta nei secoli XIV e XV*, Tesi di dottorato. Università di Firenze-Università di Siena, 2020.
- Giorgi, Andrea, Stefano Moscadelli, *Costruire una cattedrale: l'opera di Santa Maria di Siena tra XII e XIV secolo, Die Kirchen von Siena. Beiheft, 3*. München: Deutscher Kunstverlag, 2006.
- Harsch, Mathieu. *La teinture et les matières tinctoriales à la fin du Moyen Âge. Florence, Toscane, Méditerranée*, Tesi di dottorato. Università di Padova-Université de Paris, 2019.
- Hoshino, Hidetoshi. "La tintura di grana nel basso Medioevo." In Hidetoshi Hoshino, *Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo*, 23-9. Firenze: L.S. Olschki, 2001.
- Hoshino, Hidetoshi. *L'arte della lana in Firenze nel basso Medioevo. Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV*. Firenze: L.S. Olschki, 1980.
- La Roncière, Charles M. de. *Prix et salaires à Florence au XIV<sup>e</sup> siècle (1280-1380)*. Rome: École française de Rome, 1982.
- Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro provveditori della Biccherna. Libro quarto (anno 1231)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena. Siena: Lazzeri, 1926.
- Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro provveditori della Biccherna. Settimo libro (anno 1246-47)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena. Siena: Lazzeri, 1931.
- Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro provveditori della Biccherna. Ottavo libro (anno 1248)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena. Siena: Tip. Combattenti 1932.
- Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro provveditori della Biccherna. Nono libro (1249)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena. Siena: Tip. Combattenti, 1933.
- Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro provveditori della Biccherna. Quindicesimo libro (anni 1253-54)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena. Siena: Tip. Combattenti, 1939.
- Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune della Repubblica di Siena detti della Biccherna. Libro XVII (1257)*, a cura della Direzione del R. Archivio di Stato di Siena. Siena, 1942.
- Martini, Angelo. *Manuale di metrologia: ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*. Torino: E. Loescher, 1883.
- Mucciarelli, Roberta. "Il governo dei mercanti." In *Storia di Siena. Dalle origini alla fine della Repubblica*, vol. 1., a cura di Roberto Barzanti, Giuliano Catoni, e Mario De Gregorio, 95-106. Siena: Alsaba, 1995.
- Munro, John H.A. "The Medieval Scarlet and the Economics of Sartorial Splendour." In John H.A. Munro, *Textiles, Towns and Trade: Essays in the Economic History of Late-Medieval England and the Low Countries*, 13-70. Aldershot: Variorum, 1994.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina, e Antonella Campanini, cur. *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età Moderna*. Roma: Carocci, 2003.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. "Dante e la dismisura: osservazioni dal caso del disciplinamento suntuario e del prestito convenzionato." *Dante Studies* 138 (2021): 219-31.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*. Torino: Scriptorium, 1996.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. "La legislazione suntuaria nello specchio della storiografia." In *Il lusso e la sua disciplina. Aspetti economici e sociali della legislazione suntuaria tra antichità e medioevo*, a cura di Laura Righi e Giulia Vettori, 165-93. Trento: Università degli Studi di Trento, 2019.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. *Le regole del lusso: apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all'età moderna*. Bologna: il Mulino, 2020.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. "Un secolo (e passa) di studi sulle leggi suntuarie: percorsi." In *La legislazione suntuaria dal Medioevo all'età moderna nello spazio di Siena e Grosseto*, a cura di Maria Assunta Ceppari Ridolfi, Enzo Mecacci, e Patrizia Turrini, 13-29. Siena: Accademia degli Intronati, 2019.

- Muzzarelli, Maria Giuseppina. "Seta posseduta, seta consentita." In *La seta in Italia dal Medioevo al Seicento: dal baco al drappo*, a cura di Luca Molà, Reinhold C. Mueller, e Claudio Zanier, 211-232. Venezia: Marsilio, 2000.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. "Una società nello specchio della legislazione suntuaria: il caso dell'Emilia Romagna." In *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli, e Antonella Campanini, 17-31. Roma: Carocci, 2003.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. "Vesti e società. Modelli teorici e realtà cittadine: la testimonianza delle leggi suntuarie." In *Formes de convivència a la baixa edat mitjana*, coord. Flocel Sabaté Curull, 143-53. Lleida: Pagès Editors, 2015.
- Piccinni, Gabriella. *Il banco dell'Ospedale di Santa Maria della Scala e il mercato del denaro nella Siena del Trecento*. Ospedaletto (Pisa): Pacini, 2012.
- Piccinni, Gabriella. "Libri di contabilità privata e di memorie in Siena: considerazioni in merito all'esistenza, alla conservazione e alla scomparsa (XIII-XV secolo)." *Bullettino Senese di Storia Patria* 115 (2008): 164-98.
- Piccinni, Gabriella. *Operazione Buon Governo: un laboratorio di comunicazione politica nell'Italia del Trecento*. Torino: Einaudi, 2022.
- Piccinni, Gabriella. "Il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione dei suoi banchi internazionali. Politiche comunali, spesa pubblica, propaganda contro l'usura (1332-1340)." In *Fedeltà ghibellina affari guelfi: saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento*, a cura di Gabriella Piccinni, 209-89. Pisa (Ospedaletto): Pacini, 2008.
- Poloni, Alma. "L'economia lucchese nella seconda metà del Trecento." In *Spazi economici e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento*, a cura di Bruno Figliuolo, Giuseppe Petralia, e Pinuccia F. Simbula, 119-44. Amalfi: Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 2017.
- Raveggi, Sergio. "Il governo dei Nove nella Sesta Distinzione del Costituto." In *Siena nello specchio del suo costituito in volgare del 1309-1310*, a cura di Nora Giordano, e Gabriella Piccinni, 37-50. Pisa (Ospedaletto), Pacini, 2014.
- Riello, Giorgio, e Ulinka Rublack, "Introduction". In *The Right to Dress. Sumptuary Laws in a Global Perspective, c. 1200-800*, ed. by Giorgio Riello and Ulinka Rublack. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- The Right to Dress. Sumptuary Laws in a Global Perspective, c. 1200-800*, ed. by Giorgio Riello and Ulinka Rublack. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Tavole di ragguaglio per la riduzione dei pesi e misure, che si usano in diversi luoghi del Granducato di Toscana, al peso e misura veglianti in Firenze*. Firenze: G. Cambiagi, 1782.
- Tavole di riduzione delle misure e pesi toscani alle misure e pesi analoghi del nuovo sistema metrico dell'Impero Francese*. Firenze: presso Molini, Landi e comp., 1809.
- Tosi Brandi, Elisa, *L'arte del sarto nel Medioevo: quando la moda diventa un mestiere*. Bologna: il Mulino, 2017.
- Valore delle cose e valore delle persone: dall'antichità all'età moderna*, a cura di Massimo Valerani. Roma: Viella, 2018.
- Vaucher de la Croix, Joël F. "Le parole nell'armadio: lessico della moda nella Prammatica sulle vesti delle donne fiorentine." In *Draghi rossi e querce azzurre: elenchi descrittivi di abiti di lusso, Firenze, 1343-1345, CIII-CLII*. Firenze: Sismel Edizioni del Galluzzo, 2013.
- Vidos, Benedek E. "Il nome di città inglese Stamford e l'ait. Stanforte, afr. estanfort, asp. estanfort(e), (e)stamfort." In *Scritti in onore di Giovan Battista Pellegrini*, 1031-40. Pisa: Pacini, 1983.
- Weber, Giovanni. *Ragguaglio delle nuove monete, pesi e misure metriche italiane con le monete, pesi e misure toscane e viceversa*. Siena: Tipografia dell'Ancora di G. Landi, 1861.
- Zdekauer, Lodovico. *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*. Milano: Hoepli, 1897.

Marco Giacchetto  
Università degli Studi di Siena  
marco.giacchetto2@unisi.it